



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

**CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA FRUIBILITÀ DA PARTE DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI DEI DATI DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA AI SENSI  
DELL'ART. 58 DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE**

**TRA**

l'Università Ca' Foscari Venezia - Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, P.IVA 00816350276, CF 80007720271, di seguito "Università", nella persona della Rettrice prof.ssa Tiziana Lippiello domiciliata per la carica in Venezia, Dorsoduro 3246, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione,

**E**

\_\_\_\_\_, di seguito "Soggetto fruitore", nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, legale rappresentante domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_

in qualità di:

- Pubblica Amministrazione di cui all'art 1 c.2 del D.Lgs 165/2001;
- Società a prevalente capitale pubblico inserita nel conto economico consolidato della PA, ai sensi della L.311/2004 art.1 c.5;
- Gestore di servizio pubblico ovvero organismo di diritto pubblico.



## VISTI

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare gli art. 3 bis (Uso della telematica) e 18 (Autocertificazione);
- Il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali e la giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione dei dati per via telematica;
- Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale, ed in particolare l'art.12 ;
- il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 recante modifiche e integrazioni al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale e in particolare: l'art. 50 che stabilisce che qualunque dato trattato dalla pubblica Amministrazione sia reso disponibile, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, alle altre amministrazioni per lo svolgimento di compiti istituzionali e l'art. 58 che prevede che le amministrazioni predispongano apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati contenuti nelle proprie banche dati telematiche;
- le Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle Pubbliche Amministrazioni – versione 2.0, emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel giugno 2013, che sostituiscono le precedenti Linee guida emanate da DigitPA nell'aprile del 2011;
- Il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni;
- l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2012);
- la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione;
- il Regolamento dell'Università Ca' Foscari Venezia per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.



**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art.1 Ambito di applicazione**

1. L'Università mette a disposizione del Soggetto fruitore un servizio di accesso telematico ai dati di cui è titolare, con le modalità e le condizioni indicate nella presente convenzione.
2. Il Soggetto fruitore utilizza l'accesso ai dati dell'Università con le modalità e le condizioni indicate nella presente convenzione.

**Art.2 Modalità di accesso**

1. L'Università rende disponibile al Soggetto fruitore le informazioni strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di cui all'Art. 5, comma 1, attraverso strumenti telematici di accesso ai dati in conformità a quanto indicato nel paragrafo 5 "Servizi e modalità di accesso alle banche dati" delle linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni emanate da Agenzia per l'Italia nel giugno 2013.

**Art. 3 Oneri economici**

1. La presente Convenzione, secondo quanto disposto dall'art. 58, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, non comporta oneri per il Soggetto fruitore, il quale garantisce l'utilizzo di dotazioni strumentali, tecnologiche ed organizzative idonee a garantire i necessari livelli di sicurezza nel trattamento dei dati.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico del Soggetto fruitore.

**Art. 4 Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata quinquennale, con facoltà di rinnovo previa richiesta scritta del Soggetto fruitore.



### **Art 5. Utilizzo dei dati**

1. Il Soggetto fruitore è autorizzato all'utilizzo dei dati oggetto di questa convenzione esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali o ai fini di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n.445 e s.s.m.
2. La presente convenzione vale anche quale autorizzazione ai sensi dell'art. 43, comma 2, del DPR 445/2000.
3. Il Soggetto fruitore assicura il regolare e corretto utilizzo dei dati nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa.
4. Il Soggetto fruitore assume i seguenti obblighi in merito al trattamento dei dati dell'Università:
  - a. utilizza le informazioni acquisite dall'Università esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali;
  - b. procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
  - c. garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
  - d. s'impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
  - e. garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal Soggetto fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;



# Università Ca' Foscari Venezia

f.

ha consapevolezza del Codice in materia di protezione dei dati personali e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l'espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del Soggetto fruitore dove viene utilizzato il servizio, il Soggetto fruitore s'impegna a fornire ogni necessaria collaborazione;

g.

si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dall'Università;

h.

si impegna a formare i soggetti designati al trattamento dei dati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l'accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo.

i.

garantisce l'adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad:

- adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dei soggetti designati al trattamento dei dati;
- adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza;
- nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali;
- la procedura di autenticazione dei soggetti designati al trattamento dei dati deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;

j.

si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;



# Università Ca'Foscari Venezia

k.

si impegna altresì a comunicare:

- tempestivamente all'Università incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa dell'amministrazione universitaria (qualora utilizzata);
- all'Università ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato dei soggetti designati al trattamento dei dati (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni);
- all'Università ogni modifica tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia;

l.

garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica.

## **Art 6. Conservazione dei dati**

1. Il Soggetto fruitore garantisce che la conservazione dei dati avverrà secondo la normativa vigente e identifica il Responsabile per la conservazione dei dati ricevuti dall'Università.

2. Il responsabile per la conservazione dei dati designato dal soggetto fruitore è

\_\_\_\_\_ , nato a \_\_\_\_\_ , il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ ,

C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ .

## **Art 7. Titolarità del dato**

1. Il Titolare dei dati forniti è l'Università.

2. Il Soggetto fruitore non può in alcun caso cedere a terzi i dati a cui ha accesso attraverso la presente convenzione.



#### **Art 8 . Gestione dei sistemi informativi**

1. L'Università ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate.
2. L'Università ha altresì l'assoluta facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. L'Università fornirà al Soggetto fruitore adeguata notizia delle eventuali modifiche introdotte nei sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, mediante preventiva pubblicazione, con congruo preavviso, di apposita comunicazione sul sito dell'Università. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Università per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.
3. Il Soggetto fruitore prende atto che, al fine di garantire la disponibilità del servizio a tutti i soggetti che usufruiscono del servizio, qualora si verificassero picchi anomali ed imprevedibili delle richieste, anche in relazione alla capacità elaborativa del sistema ed alle esigenze del servizio, l'Università potrà introdurre limiti al numero di interrogazioni giornaliere per ogni singolo soggetto designato al trattamento dei dati.

#### **Art 9. Risoluzione**

1. Nel caso di mancata ottemperanza da parte del Soggetto fruitore delle condizioni di accesso e di fruizione dei dati, l'Università potrà procedere all'immediata sospensione dei servizi forniti, previa comunicazione al Soggetto fruitore e la convenzione s'intenderà risolta di diritto. Rimane fermo il diritto dell'Università all'eventuale risarcimento dei danni causati dalla mancata osservanza delle condizioni della presente convenzione. L'Ente fruitore si impegna inoltre a sollevare l'Università da qualsiasi pretesa o rivendicazione di terzi in conseguenza dell'attività convenzionale.
2. Qualora il Soggetto fruitore cessi di trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente per l'accesso e la fruibilità dei dati, l'Università potrà procedere all'immediata sospensione dei servizi forniti, previa comunicazione al Soggetto fruitore e la convenzione s'intenderà risolta di diritto.
3. La convenzione s'intende altresì risolta automaticamente qualora vengano meno le finalità per le quali il servizio di accesso e fruibilità dei dati è stato autorizzato.



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

**Art. 10. Controversie**

1. Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione, qualora non si possa risolvere in via amichevole, si farà ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi dell'art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02/07/2010, n°104.

Venezia, li \_\_\_\_\_

Per il soggetto fruitore

Firmato digitalmente

Per l'Università

Firmato digitalmente

Prof. ssa Tiziana Lippiello

(Nome e cognome in stampatello)